

## L'articolo 317 *bis* cod. pen. al vaglio della Corte costituzionale.

di **Francesco Martin**

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 2 DICEMBRE 2021, N. 232  
PRESIDENTE CORAGGIO, RELATORE ZANON

**Sommario.** **1.** Premessa. – **2.** Breve disamina dell'art. 317-*bis* c.p. – **3.** La questione sottoposta alla Corte Costituzionale. – **4.** Alcune riflessioni conclusive.

### **1. Premessa.**

Nel corso degli anni più recenti la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su un numero elevato di istituti di diritto penale sostanziale, processuale ed anche dell'esecuzione penale.

Si può certamente affermare che la Consulta abbia fatto proprio il ruolo che, per definizione, le è assegnato - il Giudice delle leggi - ergendosi a baluardo e tutela del rispetto dei principi cardine dello Stato di diritto, molte volte ignorati o non rispettati dal legislatore.

In particolare, gli ultimi interventi della Corte hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, la violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. ed hanno posto alcuni elementi di novità.

Difatti, tra tutte, con la sentenza n. 32 del 2020<sup>1</sup>, è definitivamente venuta meno la separazione tra il diritto penale sostanziale, da una parte, e l'esecuzione penale, dall'altra, modificando l'orientamento che solo in relazione al primo predicava l'operatività della garanzia dell'irretroattività sfavorevole.

Questa svolta, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, ha tratto una linfa determinante dalla giurisprudenza della Corte EDU: la sentenza Del Rio Prada c. Spagna aveva, infatti, già chiarito che la regola generale per cui le modifiche che incidono sull'esecuzione della pena non sono soggette al divieto di applicazione retroattiva, ex art. 7 CEDU, va eccettuata per tutti quei

---

<sup>1</sup> AMATI, *La legge Spazzacorrotti e disciplina intertemporale*, in *Giustizia insieme*, 25.06.2019; BARON, *'Spazzacorrotti', art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale*, in *DPC*, 16.05.2019; FIORENTIN, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2020.

casi in cui sia in gioco una ridefinizione o modificazione sostanziale della portata applicativa della pena imposta dal giudice<sup>2</sup>.

La giurisprudenza europea ha difatti sempre più influenzato quella nazionale, arrivando - mediante gli opportuni interventi - a far mutare alcuni indirizzi che ormai si erano consolidati sia nei Tribunali di merito che nella giurisprudenza di legittimità.

Da ultimo, con la sentenza in commento, la Consulta è intervenuto su un tema foriero di un vivace dibattito, la legittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p..

## **2. Breve disamina dell'art. 317-*bis* c.p.**

Pare opportuno, al fine di inquadrare al meglio la tematica sottesa alla pronuncia della Corte, evidenziare gli elementi essenziali dell'art. 317-*bis* c.p.<sup>3</sup>.

La norma in esame, introdotta dall'art. 5 L. 26 aprile 1990, n. 86 e modificato dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190, disciplina le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il soggetto che, pubblico ufficiale, ma anche privato concorrente nel reato, venga condannato per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite.

Le pene accessorie sono, di regola, caratterizzate dalla perpetuità, ma possono essere temporanee se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-*bis* c.p..

Nei casi di temporaneità delle sanzioni<sup>4</sup>, il giudice, nel determinarne la durata, deve modularle in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 c.p., sicché la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale.

Le pene accessorie in esame trovano applicazione anche quando i delitti indicati nell'art. 317-*bis* c.p. si sono manifestati nella forma tentata<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> BISSARO, *L'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 317-bis c.p. al vaglio della Corte Costituzionale*, in *Diritto di difesa*, 13.10.2021.

<sup>3</sup> PULITANÒ, *La misura delle pene. Fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *DPC*, 2017.

<sup>4</sup> BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale. Volume I. Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, 1965, 349 ss.

<sup>5</sup> PISA, *Pene accessorie di durata fissa e ruolo "riformatore" della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, 2, p. 216; LARIZZA, *Durata delle pene accessorie: le*

Pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che esso rimanga escluso dall'ambito di applicazione della previsione in commento in quanto, la *ratio* sottesa alla pena accessoria prevista dall'art. 317-*bis* c.p., costituente una eccezione rispetto alla regola generale dovuta al particolare rigore con cui il legislatore ha considerato e sanzionato i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ricorre anche nelle ipotesi caratterizzate dal solo tentativo, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave<sup>6</sup>.

L'art. 317-*bis* ha subito, da ultimo, una riscrittura ad opera della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali può essere applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, aggiungendo le fattispecie previste dagli artt. 318, 319-*bis*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* c.p.<sup>7</sup>.

All'interdizione dai pubblici uffici è stata affiancata l'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; la soglia di pena entro la quale le sanzioni accessorie in esame vengono applicate temporaneamente è stata abbassata a due anni, prescindendo dal riconoscimento di circostanze attenuanti, inoltre è stata prevista la possibilità di applicare temporaneamente le sanzioni accessorie in esame quando ricorrono le circostanze attenuanti di cui all'art. 323-*bis* c.p.. Infine è stata espressamente determinata la durata dell'interdizione e dell'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione.

L'inasprimento dell'apparato sanzionatorio di carattere accessorio si correla alla commissione di reati connotati da profili di apprezzabile gravità.

L'entità della pena edittale e l'intrinseco disvalore delle condotte, che minano alla base i requisiti di integrità e affidabilità necessari per l'assunzione di pubblici uffici e per l'ammissione a contrattare con la Pubblica amministrazione, a tutela del buon andamento e del prestigio di quest'ultima, unitamente ad esigenze general-preventive (ossia di dissuasione dei consociati dal tenere condotte illecite), giustificano l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

La scelta di conservare comunque un'area di attenuazione della sanzione accessoria per le pene inflitte che non superino i due anni di reclusione

---

*Sezioni Unite "rivedono" l'interpretazione dell'art. 37 c.p. (Pene accessorie e determinazione della durata)*, in *Giur. It.*, 2019, 12, 2739.

<sup>6</sup> MANTOVANI, *Il rafforzamento del contrasto alla corruzione*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2019, 5, 608.

<sup>7</sup> COCCO, *Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell'alveo dei principi liberali*, in *Resp. civ. e previdenza*, 2018, 2, 374 ss.

deriva, oltre che dalla necessità di rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità delle pene, da un argomento di carattere sistematico.

L'estensione indiscriminata dell'ambito applicativo delle sanzioni dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e del divieto perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione si sarebbe posta in contraddizione con la disciplina della sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-*quinquies* c.p.), prevista nel caso di condanna per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma e 320 c.p..

L'esigenza di garantire intrinseca razionalità al sistema sanzionatorio e di evitare automatismi che violino i canoni di proporzionalità e adeguatezza e il finalismo rieducativo della pena hanno suggerito, pertanto, di mantenere la temporaneità della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'incapacità perpetua nel caso di condanne contenute nei due anni di reclusione, pur a fronte di un irrigidimento e di un prolungamento della sua durata.

Orbene l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguono alla condanna per i delitti di peculato, concussione, corruzione propria per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, e corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite<sup>8</sup>.

Infine, l'art. 317-*bis*, comma 2, c.p., a seguito delle modifiche della L. 3/2019, prevede che qualora venga inflitta la reclusione non superiore a due anni o nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante *ex art.* 323-*bis* c.p., la condanna, per uno dei delitti indicati dal primo comma, comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e il divieto temporaneo di contrarre con la Pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Tale pena accessoria, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità<sup>9</sup>, è perciò da includersi nel novero di quelle che hanno durata non predeterminata, da determinarsi in base all'art. 133 c.p. e non ai sensi dell'art. 37 c.p..

Appare chiaro quindi che, a seguito delle modifiche introdotte con la L. 3/2019 le pene accessorie abbiano assunto un carattere di afflittività particolarmente elevato, che forse con maggiore veemenza, incide

---

<sup>8</sup> MONGILLO, *Il contrasto alla corruzione tra suggestioni del "tipo d'autore" e derive emergenziali*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 966.

<sup>9</sup> Cass.Pen, Sez. un., 28.02.2019, n. 28910, Cass. Pen., VI, 27.05.2020, n. 16508.

sull'aspetto punitivo della sanzione e conseguentemente sulla funzionalità rieducativa<sup>10</sup>.

### **3. La questione sottoposta alla Corte Costituzionale.**

Prima di analizzare la sentenza della Corte Costituzionale<sup>11</sup> è necessario specificare che, come evidenziato in precedenza, nella versione antecedente alla riforma *Spazzacorrotti* l'art. 317-*bis* c.p. prevedeva, per taluni reati contro la pubblica amministrazione, l'automatica applicazione della sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ove all'imputato sia stata inflitta in concreto una pena superiore o uguale ai 3 anni di reclusione.

Mediante tale disposizione quindi, il legislatore ha delineato un trattamento derogatorio *in peius* rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 29 c.p., valida a prescindere dal titolo specifico di reato, la quale individua nel limite dei cinque anni la soglia di pena capace di innescare un analogo meccanismo interdittivo.

La pronuncia in esame, tuttavia, concerne una versione del 317-*bis* c.p. attualmente non in vigore, a seguito delle modifiche intervenute, che tuttavia mantiene, per gli operatori del diritto ma anche per soggetti terzi, un attuale interesse.

Con ordinanza del 30 dicembre 2020, in tema di pene accessorie previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p., nella versione precedente alle modifiche introdotte con L. 3/2019, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 c.p., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione<sup>12</sup>.

La Suprema Corte, rimettendo la questione alla Consulta, ha ripercorso quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza sia costituzionale<sup>13</sup> che di legittimità in tema di principi regolatori delle pene, con particolare riferimento alla progressiva equiparazione fra la disciplina prevista per le pene principali a quella delle pene accessorie, sebbene il contenuto afflittivo

---

<sup>10</sup> SCORDAMAGLIA, *Interdizione perpetua dai pubblici uffici per funzionario infedele: la S.C. dubita della legittimità costituzionale*, *Il Penalista*, 5.2.2021.

<sup>11</sup> Cort. Cost., 02.12.2021, n. 232.

<sup>12</sup> BISSARO, *Op. cit.*

<sup>13</sup> VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *DPC*.

dell'interdizione sia contrassegnato da una funzione marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa<sup>14</sup>.

Orbene la pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell'imputato, nei cui confronti il Tribunale ordinario di Brescia aveva applicato la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 319 c.p., per avere accettato, somme di denaro per omettere o ritardare controlli fiscali.

Con la sentenza di patteggiamento, emessa il 25 ottobre 2019, il giudice aveva applicato le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, ai sensi dell'art 317-*bis* c.p., e dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, quest'ultima inflitta per una durata pari a quella della pena principale.

Il gravame presentato concerneva, oltre che la violazione di legge in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche la contestuale illegittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p., nella versione vigente al momento dei fatti.

Veniva evidenziata la circostanza che l'art. 317-*bis* c.p., nella versione vigente all'epoca della commissione dei fatti, prevedeva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici *"tutte le volte che la pena principale comminata non sia inferiore a tre anni di reclusione"*.

Tale disciplina sarebbe stata manifestamente irragionevole in quanto imponeva al giudice l'applicazione di una sanzione perpetua che può essere sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, in violazione dei principi di proporzionalità e della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli artt. 3 e 27 Cost..

La Corte di Cassazione, aderendo alla prospettazione del ricorrente, sollevava quindi questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p. nella versione precedente alle modifiche introdotte con la L. 3/2019, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevedeva l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 319 c.p.

Per quanto attiene la rilevanza della questione, il rimettente affermava che l'art. 317-*bis* c.p. nella parte in cui disciplinava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per le condanne a pena detentiva pari o superiore a tre anni

---

<sup>14</sup> ZANIOLO, *Alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità dell'art. 317 bis c.p., ante l. 3/2019, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all'art. 319 c.p.*, in *Giur. Pen.*, 2021, n. 1; RAPELLA, *Pene accessorie e principi costituzionali: alla Consulta il compito di esprimersi sulla legittimità dell'interdizione perpetua del funzionario infedele (nella versione antecedente alla riforma 'Spazzacorrotti')*, in *Sist. Pen.*, 21.05.2021.

inflitte ai sensi dell'art. 319 c.p., nonché l'interdizione temporanea per le sole ipotesi di pena principale di entità inferiore a tale soglia, è norma che: *“va necessariamente applicata”*.

Con riferimento, invece, alla non manifesta infondatezza la Corte di Cassazione prospettava la lesione dei principi di personalità della responsabilità penale, di individualizzazione della pena e di finalizzazione della stessa alla rieducazione.

Il rimettente affermava inoltre, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 236/2016, n. 68/2012, n. 341/1994 e n. 50/1980, che la censura: *“rileva in una duplice direzione ovvero quella dell'automatismo ed indefettibilità di applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall'art. 317-bis cod. pen., e, dunque, riferibile all'an dell'applicazione al caso concreto, e quella della “fissità” e “perpetuità” della sanzione, che si saldano tra loro dando luogo ad un meccanismo sanzionatorio rigido che non appare compatibile con il “volto costituzionale della sanzione penale”*.

Orbene a costituire motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 317-bis c.p. non sarebbe stata la circostanza che la pena accessoria avesse una durata superiore a quella della pena principale o, comunque, che non fosse correlata alla stessa. Rileverebbe invece il superamento del limite della non manifesta sproporzione per eccesso della sanzione interdittiva rispetto al concreto disvalore del fatto di reato.

Inoltre, il giudice *a quo* aveva escluso che si potesse applicare l'interdizione temporanea per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, *“non essendo matematicamente possibile scendere, anche in tale evenienza, al di sotto dei tre anni di reclusione”*, anche in base alla circostanza che l'elenco dei reati previsti all'art. 317-bis c.p. non sarebbe tassativo, potendo l'interdizione perpetua essere applicata anche a seguito di condanna per le fattispecie tentate di peculato e concussione.

Inoltre, la rigidità della pena accessoria sarebbe stata amplificata dal carattere perpetuo che comporterebbe, di fatto, un aggravio di una sanzione che è già connotata da intrinseca afflittività.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, patrocinata dall'Avvocatura generale dello Stato, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle questioni, per difetto di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale.

Si evidenziava che l'inflizione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non costituirebbe affatto un automatico effetto, imposto dall'art. 317-bis c.p., dell'entità della pena detentiva applicata dalla sentenza di condanna, ma risulterebbe frutto dell'esercizio di una discrezionale scelta del giudice. Infatti, secondo l'Avvocatura, l'art. 445, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla L. 3/2019, in caso di sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati, stabilisce che il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p..

Tale disposizione costituirebbe una deroga sia al «comma 1-*bis*» (*recte* comma 1) del medesimo art. 445 c.p.p., sia all'applicazione obbligatoria delle pene accessorie prescritta dall'art. 317-*bis* c.p.. Infine, stante la natura processuale dell'art. 445, comma 1-*ter*, c.p.p., ed essendo entrato in vigore il 31 gennaio 2019, avrebbe dovuto considerarsi applicabile al giudizio di merito, definito con sentenza del 25 ottobre 2019.

La Corte Costituzionale, nell'esaminare la vicenda sottesa, ha rilevato le modifiche, in termini processuali, introdotti dalla L. 3/2019.

Difatti l'art. 1, comma 4, lett. d) ha aggiunto al corpo dell'art. 444 c.p.p. il comma 3-*bis* il quale prevede che, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* c.p. :*“la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta”*.

Con l'art. 1, comma 4, lett. e), nn. 1) e 2), L. 3/2019, inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell'art. 445 c.p.p. e introdotto nella stessa norma un nuovo comma 1-*ter*.

La prima modifica inserisce la specificazione in forza della quale *“nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter”*, mentre la seconda modifica aggiunge all'art. 445 c.p.p. il comma 1-*ter*, in cui si stabilisce che: *“con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale”*.

Secondo questa lettura degli artt. 444, comma 3-*bis*, e 445, comma 1-*ter*, c.p.p., il potere valutativo che tali disposizioni consegnano al giudice in ordine all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-*bis* c.p. non riguarderebbe, infatti, solo i casi di patteggiamento ordinario, ma si estenderebbe anche ai casi di patteggiamento allargato, come quello del giudizio principale, riguardante persona nei cui confronti è stata applicata una pena detentiva pari a quattro anni e quattro mesi di reclusione.

A ben vedere tuttavia, afferma la Consulta, se è pur vero che la relazione illustrativa al disegno di legge stabiliva che *“la valutazione discrezionale del giudice l'applicazione delle sanzioni accessorie, nel caso di irrogazione di una pena che non superi i due anni di reclusione”*, non può ritenersi valida tale conclusione anche con riferimento agli artt. 444, comma 3-*bis*, e 445, comma 1-*ter*, c.p.p..

Nessuna delle due disposizioni, infatti, fa esplicito riferimento a specifiche soglie di pena detentiva concordata tra le parti e neppure la giurisprudenza

di merito e di legittimità ha ancora avuto occasione di esprimere un indirizzo interpretativo ben definito sul punto.

Proprio su tale punto la Corte Costituzionale rileva che l'ordinanza di rimessione omette qualunque riferimento alle questioni evidenziate e, inoltre, non contiene alcun riferimento al disposto degli artt. 444, comma 3-*bis*, e 445, comma 1-*ter*, c.p.p., come modificati dalla L. 3/2019; non viene affrontato, infatti, il tema della riferibilità di tali ultime disposizioni anche al patteggiamento allargato, oggetto della sentenza della Tribunale.

Il giudice *a quo* in definitiva omette di pronunciarsi proprio su decisivi aspetti, che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile della applicazione di tale pena; tale *deficit*, infatti, compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.

Parimenti risulta condizionata anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della pena interdittiva prevista dalla disposizione censurata.

In conclusione, quindi, la Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p., nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 3/2019, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione, in quanto il giudice *a quo* ha ommesso di pronunciarsi sugli aspetti decisivi, evidenziati in precedenza, e che condizionano ogni valutazione sul carattere indefettibile della applicazione di tale pena.

#### **4. Alcune riflessioni conclusive.**

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-*bis* c.p., nella sua formulazione *ante* L. 3/2019, ripropone con enfasi la tematica inerente alla proporzionalità della pena accessoria, molto spesso sottovaluta in ragione di quella principale, ma tuttavia altrettanto afflittiva.

La ragione dell'applicazione in maniera automatica delle pene accessorie, nei confronti dei delitti contro la pubblica amministrazione, deriva dalla volontà del legislatore di attuare delle disposizioni normative volte a punire *ad infinitum* il soggetto responsabile di tali illeciti.

Tale scelta politica di quello che può ben essere definito come populismo giudiziario ha trovato la sua massima espressione con la L. 3/2019 - la c.d. Spazzacorrotti - che tuttavia è caduta, almeno nella parte inerente alla fase dell'esecuzione, sotto le disposizioni degli artt. 3, 25 e 27 Cost., così come sancito dalla sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale.

Se quindi in tal caso la Corte aveva accolto le eccezioni presentate dai ricorrenti, nel caso *de quo* la Consulta ha ritenuto non fondate le eccezioni addotte.

La decisione a ben vedere si basa sull'analisi letterale delle norme in esame.

Difatti il rinvio all'art. 445, comma 1-*ter*, contenuto nella clausola aggiunta al comma 1 della medesima norma, si riferisce alle pene pateggiate di entità non superiore ai due anni di reclusione.

Tuttavia a seguito delle modifiche della L. 3/2019, gli imputati per i reati contro la pubblica amministrazione non possono più giovare *ope legis*, in caso di patteggiamento ordinario, del beneficio della esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-*bis* c.p., poiché la valutazione sul punto è ora rimessa al giudice.

Con riferimento invece al c.d. patteggiamento allargato, né l'art. 444 c.p.p. né l'art. 445 c.p.p. fanno esplicito riferimento a specifiche soglie di pena detentiva concordata tra le parti con la conseguenza che, dato che in giurisprudenza e dottrina non sussiste un'univoca interpretazione di tali disposizioni, il potere valutativo del giudice si estenderebbe anche ai casi di patteggiamento superiore ai due anni di reclusione.

Sussistendo tale dicotomia interpretativa, la Corte di Cassazione rimettente avrebbe dovuto darne conto nell'ordinanza che invece, così come giustamente rilevato dalla Consulta, risulta del tutto sguarnita di tali essenziali riferimenti.

Ecco quindi che, la Corte Costituzionale, evidenziando tale lacuna, altro non ha potuto fare se non dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente argomentato sulle censure prospettate.

Motivazione che lascia un po' di amaro in bocca in quanto sarebbe stata quanto mai utile una pronuncia della Consulta in merito alla questione inerente alla discrezionalità del giudice nell'applicazione delle sanzioni accessorie, specialmente nel caso del c.d. patteggiamento allargato, al fine di dirimere il contrasto e i vari indirizzi interpretativi esistenti in dottrina e giurisprudenza.